

STATUTO SOCIALE DI NATUREFITFLORENCE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art. 1 Denominazione - sede legale - durata

1 - E' costituita con sede legale in Firenze in Via Kassel 25 in data 21/7/2022, l'associazione "NatureFitFlorence Associazione Sportiva Dilettantistica" con Codice Fiscale 94315900483 ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile, dell'art. 90 legge 289/2002 e della legge 383/2000.

Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e ciò non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2 Scopi

1 – L'associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro (No Profit) con totale assenza di diritti sui Patrimoni dell'Associazione da parte degli associati receduti, esclusi o cessati. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali; vige l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di decesso o rivalutabilità della stessa. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, tramite l'organizzazione e divulgazione di attività sportive dilettantistiche e legate al benessere psicofisico, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Ai fini sportivi l'Associazione deve essere riconosciuta da una Federazione Sportiva Nazionale alla quale si affilierà.

2 – L'Ass., conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al registro delle Associazioni sportive dilettantistiche se previsto, nel rispetto delle Leggi dello Stato, ha lo scopo di promuovere attività legate al benessere psicofisico in particolare mediante attività outdoor, sensibilizzando su temi ambientali e alimentari e promuovendo al tempo stesso un'alimentazione a base vegetale.

A titolo esemplificativo e non esclusivo, l'associazione promuove e sviluppa attività sportive dilettantistiche come la ginnastica finalizzata alla salute e al fitness in tutte le sue forme, il trekking, la ginnastica yoga, ed eventualmente ogni altra disciplina sportiva ammessa nel registro del CONI; l'associazione inoltre si impegna a favorire economicamente le attività nei confronti di coloro che presentano disabilità fisiche permanenti.

L'ass. potrà anche affiliarsi alle competenti Federazioni CONI e/o ad altri organismi e potrà richiedere il Riconoscimento Giuridico secondo le modalità di legge, laddove vi siano i necessari requisiti. L'associazione non ha fini di lucro né diretto né indiretto (art.8 D.Lgs 36/2921) ma potrà svolgere attività commerciali sia rivolte ai soci che a terzi, aziende, enti pubblici e privati, **purché in via sussidiaria** e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso gli eventuali utili al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'associazione al fine di contribuire a coprirne le spese di gestione e di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali; viene riservata la possibilità, su delibera del Consiglio, di effettuare donazioni verso altre associazioni aventi simili finalità.

3 – Le norme interne sono caratterizzate dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati nonché dall'obbligatorietà del bilancio. E' caratterizzata inoltre da principi di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche sociali in ossequio ai principi di cui all'articolo 90 del DL 298/2002 e del D.Lgs 36/2921. L'associazione si dovrà avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. E' fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche

nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva.

4 – L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui l'associazione stessa delibererà di aderire.

5 – L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

6 – Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società affiliate.

Art. 3 Attività esercitate

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita ed organizza attività sportive. In particolare, costituisce oggetto sociale la pratica e l'organizzazione dei seguenti sport: ginnastica, atletica leggera, Orientamento, danza sportiva, sport escursionistici e di orientamento, arti marziali, shiatsu, kung fu, e più specificatamente nelle seguenti discipline sportive: corsa campestre, corsa in montagna, nordic e fitwalking, ginnastica acrobatica, ginnastica aerobica, ginnastica per tutti, ginnastica yoga, ginnastica posturale, ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, orientamento di precisione, attività ginnico motorie, compresa ogni attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento. L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate ad eccezione di quelle strumentali o secondarie a quelle istituzionali, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in maniera di sport, assieme al Ministro dell'economia e delle finanze.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione esercita ed organizza inoltre le seguenti attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive dilettantistiche di cui sopra. In particolare, esercita ed organizza le seguenti attività:

- Ogni attività sportiva dilettantistica, quantunque non riconosciuta dal CONI ai fini sportivi, purché riconosciuta dagli Enti cui l'Associazione è affiliata;
- discipline olistiche e di meditazione, attività ludico motorie, eventuali centri estivi per bambini a carattere sportivo;
- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci ed ai soci dell'Ente nazionale cui l'Associazione aderisce, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.
- Ritiri e workshop in ambienti naturali dove svolgere attività outdoor.
- Organizzare incontri tematici a titolo divulgativo e informativo riguardo l'alimentazione.

Art. 4 Gestione delle attività organizzate:

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sportivo e/o sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altre associazioni sportive dilettantistiche, con società sportive dilettantistiche, con Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, con Enti del Terzo Settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti.

Può inoltre avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative di tipo gestionale e di collaborazioni sportive: può ricorrere anche a prestazioni di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e delle altre prestazioni

lavorative consentite dalla legge. Può gestire di impianti sportivi e promuovere le attività ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 5 Soci

Chiunque può aderire all'associazione, divenendone socio e così tesserato, purché ne condivida i principi e le finalità.

La richiesta di tesseramento è contenuta nel modulo di adesione, compilata e sottoscritta dai soggetti interessati. Il Socio si tessererà quindi anche alla Federazione Sportiva Nazionale d'appartenenza per il tramite dell'associazione.

1 - Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa richiesta di iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. I soci che aderiscono acconsentono al trattamento dei dati personali ai fini di una corretta iscrizione all'associazione e alla pubblicazione di eventuali foto sui profili social e sito web della stessa.

2 - Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione di appartenenza e dei suoi organi.

3 - La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

4 - In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile.

5 - La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

6 - In caso di recesso dall'associazione o esclusione degli associati, la quota associativa non sarà rimborsata.

Art. 6 Diritti dei soci:

1 - Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di :

- a) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- b) partecipare alle assemblee;
- c) approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- d) approvare i bilanci;
- e) eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2 - Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 15.

3 - La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Art.7 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;

- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) ad osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle Discipline Associate cui l'Associazione è affiliata;
- f) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della Federazione sportiva e/o dell'Ente di Promozione sportiva cui l'Associazione aderisce.

Art. 8 Decadenza dei Soci:

1 - I Soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria o recesso, previa richiesta scritta;
- morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa, pena esclusione dall'associazione;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, pena esclusione dall'associazione;
- Scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 27 del presente statuto;
- decesso

2 - Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.

3 - L'Associato radiato non può essere più riammesso.

Art. 9 Organi

1 - Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Presidente o legale rappresentante;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo, se così disposto dalla Legge o dall'Assemblea

Art. 10 Assemblea

1 - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo e sovrano dell'associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e in seconda convocazione queste sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità il Consiglio Direttivo non ha diritto di voto.

2 - L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, ivi anche tramite mezzo di piattaforme online.

3 - Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di suo impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

4 - L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

5 - L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

6 - Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

7 – Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 Diritti di partecipazione

1 - Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

2 - Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di un associato.

Art. 12 Compiti dell'assemblea

1 - La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo **8 giorni prima** per la prima Convocazione, e almeno **15 giorni prima** per la Seconda Convocazione con libertà di mezzi, in particolare a mezzo mail, purché sia garantita la massima conoscibilità ai soci dell'elenco delle materie trattate e l'eventuale seconda convocazione.

2 - L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico finanziario.

3 - Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente articolo 10, comma 2.

Art. 13 Validità assembleare

1 - L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

2 - L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 3/4 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti (art. 21 Codice Civile).

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14 Assemblea straordinaria

1 - L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo **almeno quindici giorni prima** dell'adunanza con libertà di mezzi, in particolare a mezzo mail, purché sia garantita la massima conoscibilità ai soci. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e l'eventuale seconda convocazione.

2 – L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. Per le modifiche, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del Patrimonio, è necessaria la presenza in prima convocazione di almeno 3/4 dei Soci e il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci presenti all'assemblea (art. 21 Codice Civile).

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea da un minimo di tre ad un massimo di cinque eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere e consigliere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.

2 - Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina, non abbiano riportato condanne passate in giudizio per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

3 - Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, questi fino ad un massimo di 4, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4 - In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

5 - Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 Dimissioni

1 - Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2 - Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

3 - Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Art. 17 Convocazione Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità. La convocazione può essere svolta anche tramite l'utilizzo di mail e può essere tenuta anche su piattaforme online.

Art. 18 Compiti del Consiglio Direttivo

1 - Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
- g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
- h) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative dell'associazione e commissioni sportive e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 19 Il Presidente

1 - Il Presidente, per delega del Consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

Art. 20 Il Vice Presidente

1 - Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 21 Il Segretario

1 - Il Segretario si esprime come Consigliere e dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; può redigere i verbali delle riunioni e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione; può incaricarsi della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi, previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 22 Il rendiconto

1 - Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'associazione.

2 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3 - Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso. Nelle deliberazioni del Bilancio e Rendiconto economico i membri del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 23 Anno sociale

1 - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 24 Patrimonio

1 - I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione. Il patrimonio è indivisibile e costituito da eventuali fondi di riserva, di accantonamento costituiti con gli avanzi di gestione o utili delle annualità precedenti. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione sono obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio associativo. E' altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto (art.3 comma 2/2bis, d.l. 3/7/2017 n.112)

Art. 25 Sezioni

1 - L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 Clausola Compromissoria

1- Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.

2 - In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

3 La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la

controversia ovvero dalla data di cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

4 - L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

5 - L'arbitrato avrà sede in Firenze ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 27 Scioglimento

1 - Lo scioglimento dell'associazione (art.21 Codice Civile) è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione in prima convocazione di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto e con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno i 3/4 soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. La richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

2 - L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

3 - La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini sportivi o di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 Norma di rinvio

1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione sportiva Nazionale a cui l'associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.

Art.29 Disposizioni Finali

Dal momento della loro entrata in vigore si intendono qui integrati i dettami, ove pertinenti, del D.Lgs 36/2021 "Riforma dello Sport".

Letto, approvato, sottoscritto

Il Consiglio Direttivo

30/12/2022, Firenze